

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno  Numero  Sezione 

## Soggetto Imputato

 Datore\_Lavoro\_Pubblico     Datore\_lavoro\_Privato     CSP/CSE     Dirigente     Responsabile\_Lavori  
 Committente     Preposto     RSPP     Lavoratore  
 Altro 

## Esito

 Assoluzione  
 Condanna     Pena detentiva     Pena detentiva+pecuniaria     Pena pecuniaria     Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso     Risarcimento alla costituita parte civile  
 Altri elementi 
Quantum 
 1\* Grado 
 2\* Grado 
 precedente cassazione  Precedente appello 

## Classificazione evento

 Infortunio     Malattia     Non riguarda un infortunio  
 Lesioni     Morte

## Soggetto leso

 Operaio     Artigiano     Impiegato     Imprenditore     Ulteriori soggetti lesi   
 Altro      Salute Sicurezza 

## Fattispecie

## Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

### Principio di diritto

La figura del direttore dei lavori non è tra quelle dei titolari di obblighi prevenzionistici descritti dal d.lgs. n. 81/2008; si tratta di un ruolo che si innesta nella relazione tra committente ed impresa esecutrice dei lavori, essendo deputato a sorvegliare l'esecuzione dei lavori onde assicurare che essi siano conformi al progetto, e ciò nell'interesse del committente. Conseguentemente, in tema di prevenzione degli infortuni si ritiene che il direttore dei lavori non possa essere chiamato a rispondere dell'infortunio subito dal lavoratore a meno che non sia accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere (Sez. 3, n. 1471 del 14/11/2013 - dep. 15/01/2014, Gebbia e altro, Rv. 257922). Quanto al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, egli è elevato a gestore del rischio interferenziale per conto del committente e non si sostituisce a questi nella titolarità degli ulteriori poteri-doveri (Sez. 4, n. 27165 del 24/05/2016 - dep. 04/07/2016, Battisti, Rv. 267735), venendo quindi a svolgere una funzione di alta vigilanza che ha ad oggetto esclusivamente il rischio c.d. generico, relativo alle fonti di pericolo riconducibili all'ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla convergenza in esso di più imprese, non anche al c.d. rischio specifico, proprio dell'attività dell'impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo (Sez. 4, n. 3288 del 27/09/2016 - dep. 23/01/2017, Bellotti e altro, Rv. 269046).

La presenza delle menzionate figure non può condurre ad identificare in corrispondenza di esse il centro decisionale.

Come rammenta la giurisprudenza di questa Corte ai fini della configurabilità del delitto di crollo colposo è necessario che il crollo della costruzione - inteso quale caduta violenta e improvvisa della stessa, senza che sia necessariamente richiesta la disintegrazione delle strutture essenziali - assuma la fisionomia del disastro, cioè di un avvenimento di tale gravità e complessità da porre in concreto pericolo la vita e l'incolumità delle persone, indeterminatamente considerate, in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante; mentre, per la sussistenza della contravvenzione di rovina di edifici di cui all'art. 676, secondo comma, cod. pen., non è necessaria una tale diffusività e non si richiede che dal crollo derivi un pericolo per un numero indeterminato di persone (Sez. 4, n. 51734 del 08/11/2017 - dep. 14/11/2017, Piacentini, Rv. 271535).

### Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto\_del\_ricorso Ricorso\_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

### Dispositivo

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

### Note

Il crollo era stato determinato dall'esecuzione dello scavo in modo difforme da quanto previsto dalle prescrizioni contenute nel POS e nel Piano generale di sicurezza; in particolare, pur essendo il terreno di natura sabbioso-limosa, non era stata data al fronte dello scavo l'inclinazione adeguata al caso né adottate misure idonee ad evitare fenomeni erosivi e movimenti gravitativi, sicché il terreno sul quale poggiava il trave di fondazione del sovrastante edificio aveva ceduto.

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**